



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 223 del 13/11/2023

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 - INDIVIDUAZIONE G.A.P. E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di novembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, alle ore 14:30 la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ALFANO ENZO	- Sindaco	X	
FOSCARI FILIPPO	- Assessore	X	
CALAMIA LUIGI	- Assessore	In audio video collegamento	
MANDINA ANGELA	- Assessore		X
MANUZZA ANTONINO	- Assessore	X	
CAVARRETTA GIUSEPPINA FIORELLA	- Assessore	In audio video collegamento	
GALFANO GIUSEPPE	- Assessore	X	
D'AGOSTINO LUCA	- Assessore	In audio video collegamento	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Gambino.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad

esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

RILEVATO che le società partecipate del Comune di Castelvetrano che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" (G.A.P.) sono le seguenti:

- S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
- FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;

CHE con deliberazione n. 50 dell'8.08.2023 il Consiglio Comunale, ha approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;

CHE nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;

CHE, per le motivazioni sopraesposte nell'esercizio finanziario 2022, entrambe le società partecipate devono essere incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Castelvetrano;

VISTO il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2022 allegato, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

DARE ATTO che, in considerazione del combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il gruppo "amministrazione pubblica" (G.A.P.) del Comune di Castelvetrano è composto dalle seguenti società:

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
- FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;

DARE ATTO che, per l'esercizio finanziario 2022, entrambe le società partecipate devono essere incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Castelvetrano;

APPROVARE lo schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2022 che si allega, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e proporre l'approvazione al Consiglio Comunale;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Giuseppe Galfano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cinzia Gambino

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetrano, li 13/11/2023</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Cinzia Gambino</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 -
INDIVIDUAZIONE G.A.P. E PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.

Esaminata ed approvata dalla Giunta
Comunale nella seduta del 13/11/2023 con
deliberazione n. 223

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

-
- SI

Li _____

Li 09/11/2023

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 09/11/2023

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: FAVOREVOLE

Data 09/11/2023

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA:

€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le societa', intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (societa' di capitali), o i gruppi di tali societa' nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di societa' che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sara' il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le societa' per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le societa' in liquidazione;

3.1 le societa' controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con societa', che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se la societa' controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per societa' quotate si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le societa' partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societa' a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con

riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata e' estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica ne' la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" puo' comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato e' predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

RILEVATO che le società partecipate del Comune di Castelvetrano che compongono il gruppo "amministrazione pubblica" (G.A.P.) sono le seguenti:

- S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
- FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;

CHE con deliberazione n. 50 dell'8.08.2023 il Consiglio Comunale, ha approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;

CHE nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;

CHE, per le motivazioni sopraesposte nell'esercizio finanziario 2022, entrambe le società partecipate devono essere incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Castelvetrano;

VISTO il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2022 allegato, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

alla Giunta Municipale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

DARE ATTO che, in considerazione del combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il gruppo "amministrazione pubblica" (G.A.P.) del Comune di Castelvetrano è composto dalle seguenti società:

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;
- FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%;

DARE ATTO che, per l'esercizio finanziario 2022, entrambe le società partecipate devono essere incluse nel perimetro di consolidamento del Comune di Castelvetrano;

APPROVARE lo schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2022 che si allega, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e proporre l'approvazione al Consiglio Comunale;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como

BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Indice

Conto Economico *(All 11 - Conto ec)*

Stato Patrimoniale - Attivo *(All 11 - SP-Attivo)*

Stato Patrimoniale - Passivo *(All 11 - SP-Passivo)*

COMUNE DI CASTELVETRANO**CONTO ECONOMICO 2022**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	16.741.441,40	17.240.612,79		
2	Proventi da fondi perequativi	1.014.685,04	1.394.617,90		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.650.433,01	11.048.601,84		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.018.692,89	11.048.601,84		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	631.740,12	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.258.257,47	3.595.048,74	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.570,16	93.247,55		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.082.687,31	3.501.801,19		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.718.793,66	2.217.982,96	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		36.383.610,58	35.496.864,23		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	109.772,35	164.577,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.570.809,67	14.985.006,49	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.273,77	93.524,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.601.447,92	1.782.828,17		
a	Trasferimenti correnti	1.601.447,92	1.782.828,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	9.599.530,04	9.361.814,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.102.035,53	16.779.571,69	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	222,50	144,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.971.878,22	1.311.695,37	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.129.934,81	15.467.732,32	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11

COMUNE DI CASTELVETRANO

CONTO ECONOMICO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
16	Accantonamenti per rischi	113.570,00	74.630,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	520.988,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	84.791,39	47.626,38	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		33.757.218,67	43.289.580,39		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.626.391,91	-7.792.716,16		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	13.222,90	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,00	13.222,90	C16	C16
21	Interessi ed altri oneri finanziari	646.226,30	692.490,49	C17	C17
a	Interessi passivi	646.226,30	692.490,49		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	646.226,30	692.490,49		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-646.226,30	-679.267,59		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	11.494.759,66	2.673.220,50	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	765.242,25	496.867,81		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	4.376.436,21	1.632.975,77		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6.353.081,20	543.376,92		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	11.494.759,66	2.673.220,50		
25	Oneri straordinari	12.488.694,74	1.573.734,18	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.261.347,40	1.535.052,22		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	4.227.347,34	38.681,96		E21d
	Totale oneri straordinari	12.488.694,74	1.573.734,18		E21d
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-993.935,08	1.099.486,32		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		986.230,53	-7.372.497,43		

COMUNE DI CASTELVETRANO**CONTO ECONOMICO 2022**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
26	Imposte	518.794,29	498.923,51	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	467.436,24	-7.871.420,94	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	467.436,24	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	400,28	213,58	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	81.946,53	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		82.346,81	213,58		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	6.351.676,16	5.782.625,98		
	1.1 Terreni	248.000,00	248.000,00		
	1.2 Fabbricati	373.869,42	351.184,04		
	1.3 Infrastrutture	5.729.806,74	5.183.441,94		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	71.253.044,69	74.407.122,93		
	2.1 Terreni	15.491.120,99	15.491.120,99	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	54.674.837,50	57.829.894,97		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	34.530,16	34.530,16	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.800,00	28.800,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	37.475,35	37.475,35		
	2.7 Mobili e arredi	982.246,67	982.246,67		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	4.034,02	3.054,79		

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.462.105,10	4.424.881,68	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			82.066.825,95	84.614.630,59		
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1	Partecipazioni in	35.338,00	35.338,00	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	35.338,00	35.338,00	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie			35.338,00	35.338,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			82.184.510,76	84.650.182,17		

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			0,00	0,00		
II		<i>Crediti (2)</i>				
	1	Crediti di natura tributaria	27.858.233,59	34.881.680,97		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	27.855.811,31	33.765.986,61		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.422,28	1.115.694,36		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.362.163,30	7.437.571,89		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.362.163,30	7.437.571,89		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	16.375.627,99	13.446.914,85	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	2.249.100,89	1.565.756,14	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	1.292.298,38	1.091.651,00		
	b	<i>per attivita' svolta per c/terzi</i>	823.222,55	384.390,22		
	c	<i>altri</i>	133.579,96	89.714,92		
Totale crediti			56.845.125,77	57.331.923,85		

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	7.488.865,37	9.243.412,12		
	a	Istituto tesoriere	7.488.865,37	9.243.412,12		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.158.725,20	961.196,23	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	25,86	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale Disponibilità Liquide			8.647.616,43	10.204.608,35		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			65.492.742,20	67.536.532,20		
D) RATEI E RISCONTI						
	1	Ratei attivi	22,09	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			22,09	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			147.677.275,05	152.186.714,37		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	36.631.236,30	36.631.236,30	AI	AI
II	Riserve	84.646.880,70	84.637.915,80		
	b <i>da capitale</i>	34.428,00	26.340,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	81.647.513,95	84.611.575,80		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	876,90	0,00		
	f <i>altre riserve disponibili</i>	2.964.061,85	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	467.436,24	-7.871.420,94	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-9.773.319,49	-1.901.898,55	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-32.947.560,38	-32.947.560,38		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	79.024.673,37	78.548.272,23		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	79.024.673,37	78.548.272,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	17.563.097,33	16.992.109,33	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	302.006,45	246.768,71	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	17.865.103,78	17.238.878,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	233.290,89	197.754,36	C	C

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	14.720.812,16	16.574.666,13		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	14.720.812,16	16.574.666,13	D5	
	2	Debiti verso fornitori	17.409.410,15	20.854.528,17	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.600.713,04	4.080.529,21		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	203.772,40	12.500,00		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	4.396.940,64	4.068.029,21		
	5	Altri debiti	13.585.606,25	14.417.646,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	89.043,21	206.191,68		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	284.942,36	872.501,75		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	2.871.304,85	5.122.116,38		
	d	<i>altri</i>	10.340.315,83	8.216.836,88		
TOTALE DEBITI (D)			50.316.541,60	55.927.370,20		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	237.665,41	274.439,54	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			237.665,41	274.439,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			147.677.275,05	152.186.714,37		

COMUNE DI CASTELVETRANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2022

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	475.000,00	682.905,42		
		2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	475.000,00	682.905,42		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSOLIDATO 2022***

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione ha il compito di supportare la definizione delle politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

LA NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del COMUNE DI CASTELVETRANO secondo il dettato del D. Lgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEL SISTEMA DI BILANCIO DI UN ENTE LOCALE

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che recita:

“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota integrativa”, che ha il compito di indicare:

- i criteri di valutazione applicati;*

- *le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- *la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*
- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- *la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;*
- *cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*
- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- *l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;*
- *della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*
- *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;*
- *della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*
- *della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*
- *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*
- *l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:*
- *della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;*
- *delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
- *delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.*

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo “COMUNE DI CASTELVETRANO”.

IL BILANCIO CONSOLIDATO - CRITERI DI FORMAZIONE

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. *metodo proporzionale*).

Si rimanda alle sezioni successive per il dettaglio della quantificazione numerica.

IL GRUPPO COMUNE DI CASTELVETRANO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO

Il Comune individua il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e l'area di consolidamento analizzando le fattispecie rilevanti per definire il perimetro di consolidamento provvedendo a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4.

In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell'articolo 11-ter del d. lgs 118/2011, in:

ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
2. il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
3. la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
4. l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
5. un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definibili :

società controllate da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

2. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2021, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti (in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti):

Anno 2022	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE DI CASTELVETRANO	142.959.457,38	78.987.519,21	34.003.848,84
SOGLIA DI RILEVANZA (3% dal 2018)	4.288.783,74	2.369.625,58	1.020.115,47

Si considerano irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori al 3% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

La valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti, per le motivazioni sopraesposte, risultano incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del COMUNE DI CASTELVETRANO le società:

- **S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,19%;**
- **FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" Società Consortile Cooperativa con una quota pari al 20,45%.**

IL BILANCIO CONSOLIDATO - I CRITERI DI VALUTAZIONE

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Ciò premesso, dall'analisi delle diverse note integrative dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento si evince che le diverse poste patrimoniali sono così valutate:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	costo di acquisto comprensivo di oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	costo di acquisto comprensivo di oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	costo di acquisto
RIMANENZE	non presenti
CREDITI	presunto valore di realizzo calcolato secondo il principio di prudenza
DISPONIBILITA' LIQUIDE	valore nominale
FONDI RISCHI ED ONERI	criteri di prudenza e competenza
TFR	applicazione della vigente legislazione - art. 2120 c.c.
DEBITI	valore nominale
PROVENTI	annualità di accertamento - principio di competenza finanziaria
ONERI	annualità di liquidazione - principio di competenza finanziaria
AMMORTAMENTI	aliquote di legge

IL BILANCIO CONSOLIDATO - LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati i dati dello Stato Patrimoniale consolidato dell'esercizio 2022.

Impatto dei valori nel consolidato

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto patrimoniale consolidato partendo dal conto patrimoniale dell'ente.

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	Consolidato
ATTIVO				
	Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione			
	IMMOBILIZZAZIONI			
	Immobilizzazioni immateriali	81.946,53	400,28	82.346,81
	Immobilizzazioni materiali	82.062.791,93	4.034,02	82.066.825,95
	Immobilizzazioni Finanziarie	35.338,00		35.338,00
	Rimanenze			
	Crediti	52.520.430,69	4.324.695,08	56.845.125,77
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	Disponibilità liquide	8.258.950,68	388.665,75	8.647.616,43
	RATEI E RISCONTI		22,09	22,09
	TOTALE ATTIVO	142.959.457,83	4.717.817,22	147.677.275,05
PASSIVO				
	PATRIMONIO NETTO	78.987.519,21	37.154,16	79.024.673,37
	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.563.097,33	302.006,45	17.865.103,78
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		233.290,89	233.290,89
	DEBITI (1)	46.408.841,29	3.907.700,31	50.316.541,60
	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI		237.665,41	237.665,41
	INVESTIMENTI			
	TOTALE PASSIVO	142.959.457,83	4.717.817,22	147.677.275,05

IL BILANCIO CONSOLIDATO - IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 e i dati del conto economico consolidato.

Impatto dei valori nel conto economico

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto economico consolidato partendo dal conto economico dell'ente capogruppo.

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	consolidato
	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	34.003.848,84	2.379.761,74	36.383.610,58
	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	31.381.688,44	2.375.530,23	33.757.218,67
	Differenza fra componenti negativi e positivi della gestione (A - B)	2.622.160,40	4.231,51	2.626.391,91
	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-645.499,65	-726,65	-646.226,30
	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-993.935,08		-993.935,08
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	982.725,67	3.504,86	986.230,53
	IMPOSTE	517.138,69	1.655,60	518.794,29
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	465.586,98	1.849,26	467.436,24